



COMUNE DI PRECI

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 31-07-2020

Oggetto: DETERMINAZIONE ACCONTO TARI 2020 E RELATIVE SCADENZE

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Messi Massimo	P	GREGORI LORENZO	P
NARDI STEFANO	P	NEBBIA FEDERICA	P
MONTANI DIEGO	P	BELLINI PIETRO	P
XHAFERRI SHKELQIM	P	MASCIOTTI PAOLO	P
TAGLIAVENTO MICHELA	P	CHIERICI ANGELO	A
SENSINI VALENTINA	P		

=====

Assegnati n. 11	Presenti n. 10
In carica n. 11	Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

- Presiede il Sig. Messi Massimo in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Benedetti Giuseppe
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere favorevole rispettivamente per la propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

- Il Responsabile dell'Area Finanziaria;

Il consigliere Chierici è assente giustificato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 della Legge 147 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i. prevede quanto segue:

- comma 683: il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani;
- comma 688: il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Premesso che l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Premesso che la deliberazione dell'arera n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
Premesso che l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 199, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Premesso che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;

Considerato che con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

Considerato che l'art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba avvenire da parte di ARERA;

Considerato che con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di

comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020;

Considerato che l'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del DL 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale) convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha previsto l'inserimento del seguente comma 683-bis al comma 1 della legge n. 147/2013 "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 a all'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati", scollegando i termini per l'approvazione delle tariffe TARI da quelli di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che in Umbria la scelta del legislatore regionale è stata quella di creare, con la L.r. n. 11/2013, un'unica autorità regionale per i servizi idrici e per il servizio rifiuti: l'AURI, che è divenuta pienamente operativa con l'elezione di tutti gli organi, a decorrere dal 1/4/2017 la quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Tenuto conto della corrispondenza con AURI acquisita al protocollo dell'Ente e delle conferenze per la definizione del piano finanziario TARI in coerenza all'MTR ARERA, e che lo stesso è ancora in fase di bozza;

Visto il comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 5 prevede che: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Vista la legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 15-ter "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14

ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Richiamata la Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 inerente la pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e la loro modalità di trasmissione al MEF che, nel ribadire l'inapplicabilità delle tariffe dell'anno di competenza, ancorchè già approvate e pubblicate, prima del 1° dicembre di ciascun anno, prevede che l'ente nello stabilire le modalità del pagamento delle rate in acconto possa optare per una semplice ripartizione dell'imposta riferita all'esercizio precedente piuttosto che prendere in considerazione la situazione aggiornata, tenendo conto quindi delle variazioni nel frattempo intervenute (superfici, numero occupanti, ecc...);

Vista la Deliberazione n. 3 del 28/03/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il "Piano Finanziario 2019, le tariffe e relative scadenze per l'anno 2019;

Ritenuto in proposito opportuno, nelle more dell'adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed organizzative necessarie per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell'iter di approvazione del Piano Finanziario del servizio rifiuti e delle Tariffe TARI anno 2020 (che sarebbero comunque applicabili solamente per la liquidazione delle rate della tassa scadenti dopo il 1° dicembre 2020) lo svolgimento degli adempimenti di specifica competenza, nonché il recepimento delle norme sulla trasparenza per l'adeguamento dei documenti di riscossione, stabilire i seguenti criteri per il pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2020, in modo tale da conciliare, per quanto possibile, le diverse decorrenze di entrata in vigore delle novità normative sopra evidenziate con la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili per consentire il regolare pagamento del servizio;

Valutato che nelle more dell'approvazione del piano finanziario e della determinazione delle tariffe 2020, occorre al fine di evitare crisi di liquidità, prevedere l'incasso in acconto del tributo affinché si possa provvedere con regolarità al pagamento del servizio di igiene urbana svolto dal gestore;

Visti:

- il DM 13 dicembre 2019, che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per approvare il Bilancio di Previsione 2020;
- il DM 28 febbraio 2020, che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per approvare il Bilancio di Previsione 2020;
- il DL 17 marzo 2020, che ha differito al 31 maggio 2020 il termine per approvare il Bilancio di Previsione 2020;
- la legge n. 27 del 24 aprile 2020 (conversione del D.L 17 marzo 2020), che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per approvare il Bilancio di Previsione 2020;
- la legge n. 77 del 17 luglio 2020 (conversione del decreto

rilancio), che ha ulteriormente differito al 30 settembre 2020 il termine per approvare il Bilancio di Previsione 2020;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

visto il Regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 18 del 28/03/2018, nella sezione relativa alla Tari attualmente vigente;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa da parte del Responsabile dell'ufficio tributi e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile dell'area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Uditi gli interventi dei signori consiglieri comunali:
Bellini: chiede se l'amministrazione comunale ha previsto sgravi o agevolazioni a causa del COVID;
Sindaco: si sta valutando l'opportunità di farlo; sarà fatto, ma sarà in sede di bilancio. Si sta valutando con i comuni limitrofi, anche se la VUS chiede un aumento delle tariffe. E' una proposta giusta, da sottoscrivere; potrà essere una operazione congiunta tra maggioranza e minoranza.

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Bellini e Masciotti), contrari n. 0, su 10 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2) per le motivazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate, di prendere atto che, nelle more dell'approvazione del PEF e delle tariffe 2020 della TARI, occorre determinare il pagamento di un acconto da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini TARI 2019, oltre il tributo provinciale previsto per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 2 comma 44, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ambientali ;

3) di stabilire la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte fasi:

- **la prima** comprendente le tre rate, relative all'ACCONTO, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno 2019 prevedendo un ammontare del 100% della tari 2019;
- **la seconda eventuale rata** a conguaglio della TARI dovuta sulla

base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019;

4) di provvedere alla emissione degli avvisi di pagamento dell'ACCONTO della TARI 2020 per l'ammontare del 100% della tari 2019, in 3 (tre) rate aventi cadenza mensile, con scadenza a fine mese e rata unica al 30 ottobre, al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio secondo le seguenti scadenze:

1 rata scadenza 30 settembre 2020;

2 rata scadenza 31 ottobre 2020

3 rata scadenza 30 novembre 2020

Unica rata scadenza 31 ottobre 2020

5) di stabilire che a seguito delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019 si provvederà eventualmente ad inviare la rata a conguaglio per l'intero anno entro:

1 rata a conguaglio 31 dicembre 2020;

6) di dare atto che per l'applicazione delle agevolazioni per disagio economico sociale occorrerà attendere che vengano emanate le modalità attuative per accedere alle condizioni tariffarie agevolate di cui all'art. 57bis comma 2 del DL 124/2019 convertito in L. n. 157/2019.

Il sottoscritto responsabile del servizio, in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL
RESPONSABILE

Stefania Marucci

Il sottoscritto responsabile del servizio, in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
Stefania Marucci

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Benedetti Giuseppe

IL PRESIDENTE
F.to Messi Massimo

R.G. n. Li 01-09-20

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 01-09-20 al 16-09-20 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Preci, li 01-09-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. BENEDETTI GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Preci, li 01-09-20

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RAG. MARUCCI STEFANIA

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 01-09-20 al 16-09-20.

E' divenuta esecutiva il giorno _____ :

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Preci, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. BENEDETTI GIUSEPPE